

# Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

## COLUMBIA

Legge 30 dicembre 1922, n. 114, concernente l'immigrazione e le colonie agricole (*Diario Official*, 8 gennaio 1923).

**Art. 1.** — Allo scopo di agevolare lo sviluppo economico ed intellettuale del paese, ed il miglioramento delle sue condizioni etniche, sia fisiche che morali, il potere esecutivo incoraggerà l'immigrazione di individui e di famiglie che, per le loro condizioni personali e di razza, non possono e non debbano essere motivo di preoccupazione nei riguardi dell'ordine sociale o a motivo del fine che intenderanno proporsi e che vengano col proposito di lavorare la terra, impiantare nuove industrie o migliorare le esistenti, introdurre ed insegnare le scienze e le arti, e, in generale, che siano elemento di civiltà e progresso.

*Paragrafo.* — Dal punto di vista della immigrazione, gl'immigranti si dividono in due categorie : gl'individui che entrano nel paese come operai o per prestare servizio a giornate e gli impresari che abbiano intenzione di esercitare arti ed industrie. I primi non sono obbligati a dimostrare di aver determinati requisiti di disponibilità pecuniaria. I secondi dovranno dimostrare di essere in possesso di una disponibilità corrispondente ad un capitale di almeno 200 *pesos*.

**Art. 2.** — L'Ufficio di informazioni e propaganda del Ministero di agricoltura e commercio provvederà, in conformità ai regolamenti che saranno emessi dal potere esecutivo, a tutto quanto riguarda l'immigrazione, dentro e fuori del paese, e si metterà in corrispondenza, a tale effetto, con gli agenti di immigrazione all'estero e con le Giunte d'immigrazione all'interno.

*Paragrafo.* — Detto Ufficio compilarà una statistica particolareggiata dell'immigrazione e segnalerà specialmente le località in cui possono stabilirsi colonie agricole di immigranti.

**Art. 3.** — I Consoli, Vice-consoli, Agenti consolari, i Capi e Sotto capi degli uffici di informazioni della Columbia all'estero, sono agenti di immigrazione, e provvederanno, per conseguenza, a fare propaganda continua in favore di essa, rendendo di pubblica ragione i caratteri, le condizioni commerciali ed industriali della Repubblica, i capitali, le personalità, nonchè le condizioni e garanzie costitu-

zionali, lo stato di progresso del paese, i mezzi di comunicazione e le altre notizie che interessano agl'immigranti per conoscere le condizioni di residenza in Columbia.

*Paragrafo.* — Gli agenti di immigrazione della Columbia all'estero o all'interno non percepiranno emolumento alcuno da parte degli immigranti per l'opera che essi prestano nello interesse di costoro e per le notizie fornite, trattandosi di un servizio della Repubblica.

**Art. 4.** — I Capi di Legazione e gl'ispettori dei Consolati vigileranno sugli agenti di immigrazione all'estero e dovranno uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo ed a quelle dei decreti per la esecuzione della presente legge.

**Art. 5.** — In ciascun porto della Repubblica e in ciascuna località della frontiera verso la quale si determina una corrente immigratoria, sarà costituita una Giunta d'immigrazione composta della prima autorità politica, dell'amministratore di dogana, del medico governativo, del Capitano di porto e di un ufficiale segretario, nominato dal Ministro di agricoltura e commercio, incaricato della organizzazione dell'ufficio, di tenere la corrispondenza e i registri e di custodire l'archivio.

*Paragrafo.* — La prima autorità politica funzionerà come presidente della Giunta, e l'amministratore della dogana come tesoriere.

Nelle località di frontiera dove non esiste dogana, funzionerà da Tesoriere il tesoriere municipale.

**Art. 6.** — Il potere esecutivo promuoverà la formazione delle Giunte di immigrazione nelle principali città dell'interno, allo scopo che per mezzo di esse si promuova la colonizzazione degli immigranti e si curino le modalità per aiutarli nel viaggio dalla costa all'interno.

**Art. 7.** — Le Giunte di immigrazione daranno agli immigranti tutte le notizie che richiedano circa le località verso le quali desiderino o possano dirigersi; li riceveranno e provvederanno di alloggio per i primi cinque giorni dal loro sbarco; esamineranno i loro passaporti e documenti per accettarsi della loro identità e promuoveranno la formazione di società di protezione degl'immigranti; prenderanno accordi con coloro che li richiedono per lavori o imprese, all'unico scopo di mettere in comunicazione gli uni con gli altri, e, in generale, si uniformeranno ai regolamenti speciali emanati in materia dal Potere esecutivo.

**Art. 8.** — Si reputa immigrante, agli effetti della presente legge, ogni straniero, giornaliero, artigiano, industriale, agricoltore, professionista o professore, che essendo minore di sessanta anni e compravendo la sua identità, moralità e attitudine, giunga nella Repubblica per stabilirvisi.

**Art. 9.** — Le persone che, trovandosi in queste condizioni, non desiderino usufruire dei vantaggi della qualifica di immigrante, lo

dichiareranno alle autorità marittime al momento della visita all'arrivo del piroscafo, su cui hanno viaggiato o al più tardi al momento dello sbarco, ed in tal caso saranno considerate come semplici viaggiatori senza pregiudizio dell'obbligo di uniformarsi, per la loro permanenza nel paese, alle leggi locali relative al domicilio.

**Art. 10.** — Ogni immigrante dovrà venire munito di un passaporto dal quale consti il nome, l'età, la professione, la nazionalità, il luogo di residenza degli ultimi due anni, lo stato civile, i precedenti personali, la buona condotta e l'attitudine al lavoro. Il passaporto deve essere munito del ritratto dell'immigrante e di una dichiarazione esplicita di sottomettersi alle leggi della Columbia, di conoscere la legge speciale sull'immigrazione, i decreti che approvano i relativi regolamenti, e le disposizioni della legge 145 del 1888 sugli stranieri e la naturalizzazione.

*Paragrafo.* — Tale documento deve essere conforme, in quanto allo stato sanitario, alle disposizioni della legge 99 dell'anno 1922 sull'igiene e delle altre che regolano la materia.

**Art. 11.** — Gli agenti d'immigrazione non visiteranno alcun passaporto di immigranti che si trovino in uno dei casi previsti dalla legge 48 del 1920, nè di individui che per la loro condizione etnica siano motivo di preoccupazione in Columbia. E proibita l'entrata nel paese di elementi, che per la loro condizione etnica, organica o sociale siano causa d'inconvenienti per la nazionalità e per il migliore sviluppo della razza.

Le autorità dei porti e delle città di frontiera osserveranno tale disposizione agendo di concerto col Governo nazionale.

**Art. 12.** — Gli immigranti che sono muniti di documenti legali e che osservano le prescrizioni della presente legge, godranno dei seguenti vantaggi speciali :

*a.* saranno alloggiati e mantenuti dalla Giunta di immigrazione competente durante i primi cinque giorni dal loro arrivo ;  
*b.* riceveranno indicazioni dalla Giunta di immigrazione in conformità della presente legge e dei regolamenti relativi;  
*c.* introdurranno con esenzione di diritto nazionale, dipartimentale o municipale, gli effetti di uso personale, gli abiti, mobili di uso domestico, strumenti per l'agricoltura o per altro mestiere o professione, che essi esercitano;

*d.* riceveranno una carta d'identità con la quale potranno viaggiare coi mezzi di trasporto delle imprese nazionali o private se per questi ultimi il Governo ha diritto, allo scopo di trasferirsi nei porti scelti per loro residenza ;

*e.* otterranno la concessione fino a venticinque ettari di terreno demaniale conformemente alle disposizioni del regolamento per la esecuzione della presente legge che sarà emanato dal potere esecutivo;

f. riceveranno i sussidi pel viaggio che le Giunte d'immigrazione siano in grado di somministrar loro;

g. godranno del beneficio del gratuito patrocinio negli affari giudiziari, amministrativi o di polizia, durante l'anno seguente alla data di entrata nel paese.

**Art. 13.** — I piroscafi mercantili, che trasportano immigranti in numero superiore a venti, avranno diritto ad un ribasso del 25 % sulla imposta di tonnello, a condizione che tutti gli immigranti siano regolarmente in possesso dei passaporti e di altri documenti in modo che non siano respinti al porto di destinazione.

*Paragrafo.* — I capitani dei piroscafi che trasportano in Columbia immigranti, che secondo le disposizioni della presente legge o delle leggi complementari non possono essere ammessi nel paese, sono obbligati di ricondurli a proprie spese, senza pregiudizio delle multe che saranno ad essi imposte e che potranno variare fra cinquanta e mille *pesos* in oro.

**Art. 14.** — I medici addetti all'ufficio sanitario dei porti sono obbligati di sottoporre ad un esame individuale gli immigranti e sotto la loro responsabilità rilasceranno un certificato da inviarsi immediatamente alla Giunta di immigrazione.

**Art. 15.** — Le Camere di commercio e le Camere di agricoltura indicheranno al Governo le misure che stimano convenienti per la retta applicazione della presente legge, gli aiuti da darsi alla immigrazione e il modo di distribuirla nel paese.

**Art. 16.** — Le autorità della Repubblica vigileranno sul reclutamento dei lavoratori giornalieri columbiani destinati a lavorare fuori del paese, in modo che le persone o imprese che li hanno arruolati, li garantiscano per mezzo di contratto formale e scritto, e mediante una cauzione ritenuta idonea dalla prima autorità del distretto, circa le condizioni del salario, dell'assistenza in caso di infermità, e del rimpatrio.

**Art. 17.** Il Governo è autorizzato a fondare colonie agricole direttamente o per mezzo di imprese di colonizzazione, che offrano sufficienti garanzie di efficacia e di solvibilità, destinando in ciascun Dipartimento o Intendenza fino a cento mila ettari di terreno demaniale.

Sia che proceda direttamente o per mezzo di imprese di colonizzazione, il Governo curerà preventivamente, per mezzo di tecnici, lo studio delle zone di colonizzazione, da accompagnarsi dal corrispondente progetto di organizzazione.

A ciascun colono si potrà aggiudicare in proprietà sino a venticinque ettari della zona destinata per ciascuna colonia, Per tale aggiudicazione si osserveranno le regole speciali che il Governo determinerà per la regolamentazione delle colonie.

*Paragrafo.* — Nei terreni demaniali destinati dalla presente legge, allo stabilimento delle colonie agricole, si osserveranno le disposizioni sulle riserve del sottosuolo e si separeranno le parti sufficienti per lo sviluppo delle future popolazioni.

**Art. 18.** — Per le spese dello studio delle zone di colonizzazione, propaganda, trasporto e protezione dell'immigrante, strade, alloggi, ferramenta, ecc., e quanto altro implica ordinariamente lo stabilimento delle colonie agricole, sarà destinata la somma di centomila *pesos* (100.000), che sarà compresa annualmente nel Bilancio preventivo.

Il Governo, allo scopo di destinare il ricavato allo stabilimento delle colonie agricole è autorizzato a contrarre prestiti fino a due milioni di *pesos*, di cui gl'interessi potranno essere sostenuti col fondo di cento mila *pesos* previsto nel presente articolo, e con altri fondi che potranno prelevarsi dalla rendite generali, senza pregiudizio del servizio pubblico.

**Art. 19.** — Le colonie di cui tratta la presente legge non potranno fondarsi, in alcun caso, nei beni riservati, di cui alle lettere *a*, *b*, e *c*, dell'articolo 107 del Codice fiscale.

**Art. 20.** — La presente legge avrà effetto dal giorno della sua promulgazione.